



COMUNE DI PIOLTELLO **PROVINCIA DI MILANO**

Codice ente 11063	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 41 DEL 09/05/2014 COMPETENZA: G.C.	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PER LA PROVVISORIA AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE

OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'ENTE AVANTI AL TAR LOMBARDIA DI MILANO PER PROPOSTA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEL CREDITO NEI CONFRONTI DELLA SOC. COSAGHI SRL, DELL'INADEMPIMENTO DEL DEBITORE E PER LA CONDANNA DEL MEDESIMO AL PAGAMENTO DELLA SOMMA ACCERTATA. AFFIDO INCARICO DIFESA DELL'ENTE ALL'AVV. ALBERTO FOSSATI DI MILANO.

L'anno **duemilaquattordici** addì **nove** del mese di **Maggio**, alle ore **11:00**, nella Residenza Comunale, la **Dott.ssa Cristiana Cirelli**, nominata dal Prefetto di Milano Commissario per la provvisoria amministrazione di questo Comune, con Decreto n. 6816 Classifica: CAT 13.4 in data 31/1/2014, assunti i poteri della Giunta Comunale, assistita dalla **Dott.ssa Priscilla Lidia Latela** - Segretario Generale - approva la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO PER LA PROVVISORIA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE (Assunti i poteri della Giunta Comunale)

Premesso che:

nell'ambito del Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) denominato "della Stazione", è stata sottoscritta una convenzione che poneva a carico dell'Operatore la realizzazione di una parte delle opere di urbanizzazione globalmente previste nel comparto;

l'Operatore Soc. COSAGHI srl ha realizzato un edificio pluripiano a destinazione residenziale il cui rilascio della relativa concessione era subordinato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione suddette;

poiché, a seguito di sopralluogo, le opere di urbanizzazione eseguite dalla Soc. COSAGHI srl non sono risultate conformi, il Comune ha proceduto ad eseguirle direttamente, non riscontrando adempimento da parte della Società alla diffida di esecuzione, e nel contempo, ha revocato la concessione rilasciata per tali opere di urbanizzazione;

in data 25/02/2000, è stato notificato all'Ente il ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano promosso dalla Soc. COSAGHI s.r.l., inteso ad ottenere l'annullamento del provvedimento dirigenziale del 16/12/1999 con il quale veniva revocata la concessione edilizia per la realizzazione delle opere per urbanizzazione primaria;

ritenuto necessario costituire in giudizio l'Ente, al fine di tutelare le ragioni del Comune e sostenerle innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, con delibera di Giunta Comunale n.87 del 13/04/2000, si è affidato incarico all'avv. Alberto Fossati di Milano;

nel frattempo, il Comune sollecitava la Soc. COSAGHI srl a versare gli importi ancora pendenti per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione effettuate direttamente dall'Ente ed il loro collaudo;

a seguito di tale sollecito, tra la Soc. COSAGHI srl ed il Comune è iniziato un contraddittorio, a tutt'oggi non ancora risolto, che vede la Società debitrice, nei confronti dell'Ente, di €64.975,81;

poiché la Soc. COSAGHI srl continua a contestare il debito ascrivibile pretendendo che, al contrario, l'Ente rimborsi alla Società le ulteriori spese sostenute, senza supportare con prove documentali tali contestazioni e pretese e rimanendo comunque inadempiente, al fine di recuperare la somma dovuta, è necessario costituire l'Ente avanti al TAR per proporre domanda di accertamento della sussistenza del credito, dell'inadempimento del debitore e per la condanna del medesimo al pagamento della somma accertata;

per quanto sopra, si ritiene opportuno affidare l'incarico di difensore a Legale esterno in quanto:

- per la prestazione in questione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze e di qualificata professionalità;
 - l'Ente risulta privo di una struttura di difesa civica e di professionalità interne iscritte all'ordine forense e pertanto, è nell'impossibilità oggettiva di tutelare i propri interessi in giudizio mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili al proprio interno;
 - la prestazione richiesta è di natura temporanea ed altamente qualificata ed è inerente alle attività di patrocinio legale, quindi non riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti del Comune;
 - la prestazione non implica lo svolgimento di attività continuative, ma prevede prestazioni le cui modalità risultano espressamente indicate dalla legge e nello specifico mandato da sottoscrivere da parte del Sindaco,
 - il conferimento dell'incarico di patrocinio rientra tra le attività istituzionali che la legge attribuisce all'Ente;
-

al fine di ottimizzare la spesa e minimizzare tempi, budget e risorse, si ritiene opportuno estendere il precedente incarico affidato all'avv. Alberto Fossati di Milano con delibera di GC. n.87/2010, assicurando in tal modo la logica opportuna continuità dell'attività legale,

sentito nel merito l'avv. Alberto Fossati, lo stesso si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico per una spesa di €. 6.410,00 (ogni onere e spese incluso), come da preventivo in data 24/04/2014 (prot. 16949 del 05/05/2014);

ritenuto il compenso richiesto congruo rispetto alle tariffe normalmente applicate per attività simili, si affida l'incarico in via diretta ai sensi dell'art.125 – comma 11 - del D.Lgs.163/2006, che permette di prescindere dall'espletamento di formale procedura comparativa nel caso di corrispettivo lordo inferiore ad €.40.000,00, considerato anche che l'incarico di patrocinio legale ha natura professionale e fiduciaria, così come precisato dalla sentenza del Consiglio di Stato n.2730/2012 con cui è stato stabilito che, l'incarico di patrocinio legale risulta incompatibile con la procedura selettiva ad evidenza pubblica di cui agli artt.62, 65 e 225 del Codice degli Appalti a causa della “non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione e della conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione”;

dato atto altresì che, secondo le indicazioni dell'A.V.C.P. (determina n.4/2011), non deve ritenersi sottoposto agli obblighi di tracciabilità il contratto di patrocinio legale volto a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente, e pertanto l'incarico non rientra tra quelli per i quali è prevista l'indicazione del CUP e del CIG;

poiché al momento non è stato ancora approvato il Bilancio Finanziario esercizio 2014, si procederà ad impegnare la somma in regime di esercizio provvisorio, che impone nella programmazione il rispetto del limite dei dodicesimi della dotazione finanziaria relativa all'anno precedente;

Vista l'attestazione rilasciata dal Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario Patrimoniale in data 9/5/2014, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 comma 4 del D.Lgs 267/2000, in merito alla copertura finanziaria;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 della D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, in merito:

- alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.9 della legge 102/2009 dal Dirigente del Settore Gestione Pianificazione Territoriale e Ambientale in data 6/5/2014;
- alla regolarità contabile dal Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario Patrimoniale in data 9/5/2014;

DELIBERA

1. di dichiarare l'indisponibilità accertata della struttura interna all'assunzione del patrocinio in questione, per i motivi espressi in premessa,

2. di costituire l'Ente avanti al TAR Lombardia di Milano, affidando l'incarico della difesa delle ragioni dell'Ente all'avv. Alberto Fossati dello Studio Legale Associato Fossati Andena Romanenghi di Milano – C.so di Porta Vittoria 28, affinché proponga domanda di accertamento della sussistenza del credito nei confronti della Soc. COSAGHI srl, dell'inadempimento del debitore e per la condanna del medesimo al pagamento della somma accertata;

3. di impegnare la spesa di €.6.410,00 (ogni onere e spese incluso) imputandola al cap.300/62 – intervento 1090103 – “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, ricorsi” del Bilancio 2014, dando atto che la spesa è attualmente autorizzata secondo le regole fissate per l'esercizio provvisorio in misura mensilmente non superiore ad un dodicesimo;

4. di integrare la spesa di cui al punto 3) ovvero, di rideterminarla con ulteriori e successivi provvedimenti sulla base dell'andamento processuale ad oggi non prevedibile, demandando al Dirigente l'assunzione degli atti necessari;

5. di accertare le somme derivanti in caso di vittoria di spese, diritti ed onorari, con ulteriori e successivi provvedimenti, demandando al Dirigente l'assunzione degli atti necessari;

6. di precisare che:

- il Legale dovrà relazionare e tenere informato costantemente il Comune di Pioltello circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e stragiudiziale da tenere da parte del Comune nell'ambito della vertenza in oggetto;
- al fine di mantenere il controllo della spesa, il Legale si obbliga altresì ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa; pertanto, quando la somma preventivata fosse divenuta insufficiente per il prosieguo dell'incarico, dovrà essere formulato ulteriore preventivo con inclusa la specifica motivazione;
- che la somma prevista al punto 3), costituisce un limite di spesa che può essere superato soltanto con determinazione dirigenziale che approvi - preventivamente - l'eventuale maggiore spesa;
- che l'inosservanza delle prescrizioni di cui al punto 6), comporta l'impossibilità per il Comune di corrispondere qualsiasi somma, sia a titolo di onorario che di rimborso spese;

7. di dare atto che l'incarico non rientra tra quelli per i quali è prevista l'indicazione del CUP e del CIG;

8. di liquidare le competenze allo Studio Legale secondo quanto previsto nel Regolamento Comunale di Contabilità;

9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito telematico istituzionale;

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Commissario
F.to Dott.ssa Cristiana Cirelli

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Priscilla Lidia Latela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione:

-è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal
16/05/2014 (art. 124 del D.Lgs n.267 del 18.8.2000)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 27/05/2014

Ai sensi dell'art. 134 – 3° comma del D.lgs n. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Priscilla Lidia Latela

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Addi _____
